



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Allegato alla Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n. 156 del 24/12/2018

Settore proponente : SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI

Oggetto: **AFFIDAMENTO A CMV SERVIZI SRL, SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING, DELLA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI CENTO E ALTRI SERVIZI PER GLI ANNI 2019 E 2020**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed esaminata la proposta di deliberazione si esprime parere favorevole motivato.

Le considerazioni ed i valori esposti nella documentazione prodotta a corredo della proposta di deliberazione consigliare sono volte a dimostrare la sussistenza dei requisiti giuridici ed economici necessari per dar corso all'affidamento *in house* della gestione dei servizi connessi alla manifestazione carnevalesca nelle edizioni 2019 e 2020 alla società CMV servizi S.r.l..

In particolare, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 comma 20, la scelta dell'affidamento diretto *in house* pare essere ammissibile sia in relazione ai vincoli ed obblighi giuridici inerenti la scelta in oggetto sia in relazione agli aspetti di efficienza ed economicità.

Si deve tuttavia rammentare che gli obblighi imposti dal codice dei contratti sono divenuti ancora più stringenti dopo che, con la delibera Anac n. 235/2017 – in seguito modificata dall'Autorità con delibera n. 951/2017 – sono stati approvati i criteri e le modalità di iscrizione all'albo delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti *in house*. Per conseguenza, a decorrere dal 15 gennaio 2018, l'inoltro all'Autorità della domanda di iscrizione all'albo da parte degli enti mediante l'apposito applicativo online costituisce il presupposto oggettivo che legittima l'affidamento *in house*, il quale potrà aver luogo solo in caso di esito positivo dell'istruttoria da parte dell'Anac, tenuta a concludere l'iter entro 90 giorni (salvo l'eventuale sospensione dei termini per chiarimenti e delucidazioni). Va tenuto presente che l'atto di accertamento negativo da parte dell'Anac comporterà l'oggettiva impossibilità di eseguire affidamenti diretti nei confronti dell'organismo *in house* sottoposto a verifica, con conseguenze di grande impatto per l'erogazione dei servizi sul territorio. Il modello dell'*in house providing* viene così sottoposto a un'ulteriore verifica oltre a quanto già disposto all'articolo 34, comma 20, del DL 179/2012 convertito dalla legge 221/2012), a norma del quale «per i servizi pubblici locali a rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste».

Alla luce di una chiave di lettura retrospettiva, si può dire che la stretta sugli affidamenti *in house* è avvenuta secondo una precisa strategia legislativa che ha sostanzialmente trasferito il vaglio degli affidamenti diretti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'Autorità anticorruzione. Oggi non è davvero il caso di sottovalutare il nuovo assetto normativo che impone all'ente locale obblighi e responsabilità di tutto rilievo sia nella veste di socio pubblico, sia in qualità di ente affidante. Non va dimenticato, per fare un esempio, che il perfezionamento tardivo dei contratti di servizio è illegittimo, dacché l'affidamento di un servizio deve essere preceduto e non seguito dal contratto di servizio, che stabilisce la tipologia del servizio affidato, le modalità e condizioni di svolgimento, operando una corretta quantificazione dei costi del servizio. Per chiudere, i principi di sana gestione finanziaria impongono che l'affidamento diretto di un servizio a una società *in house* non possa prescindere da criteri di efficienza, efficacia ed economicità del

bene/servizio prodotto. Tramite il contratto di servizio, l'ente affidante verifica preventivamente la convenienza, in termini economici e qualitativi, dei beni/servizi offerti dalla società in house rispetto a quelli reperibili sul mercato, operando un'accurata programmazione economico-finanziaria e stimando correttamente l'onere economico connesso. Si tratta di principi fondamentali per l'esercizio dell'azione amministrativa, rispetto ai quali gli enti sono sempre più sotto la lente della Corte dei conti e dell'Anac, che vigilano sul corretto impiego delle risorse pubbliche da amministrarsi secondo i principi del *bonus pater familiae*.

Quanto agli aspetti giuridici si può leggere nei documenti prodotti che l'affidamento in house risulta essere ammissibile in quanto il Comune di Cento assoggetta CMV servizi S.r.l. a condizioni di "controllo analogo" da parte dell'Amministrazione comunale, consentendo alla stessa Amministrazione Comunale di disporre con continuità e tempestivamente di tutte le informazioni ritenute necessarie a valutare l'andamento del servizio. In particolare, la natura ed il dettaglio delle informazioni che l'Amministrazione Comunale può ottenere dalla società affidataria non sono limitate da regole contrattuali ma, proprio per l'instaurarsi delle citate condizioni di "controllo analogo", sono analoghe a quanto avviene per l'attività interna degli uffici e delle funzioni comunali.

Quanto invece agli aspetti di efficienza ed economicità, la scelta adottata dall'Amministrazione Comunale è motivata dalle buone performance della società CMV servizi S.r.l., conseguibili grazie a sinergie operative che consentono il contenimento dei costi operativi e la garanzia di un tempestivo e rapido intervento dell'affidatario anche in caso di esigenze impreviste.

Nelle analisi fonti/impieghi del progetto si scorge il possibile equilibrio finanziario nel biennio 2019/2020 tenuto conto di un corrispettivo del servizio immutato rispetto alle passate gestioni. La voce "altre contribuzioni" non è meglio specificata. Agli atti dell'ente si può verificare che il Ministero per i beni ed attività culturali ha approvato i progetti triennale 2018/2020 per il sostegno dei Carnevali Storici, ed assegnato un contributo per l'esercizio 2018 di € 95.000,00.

Si rammenta che nell'esercizio del controllo analogo devono essere considerati i seguenti elementi: 1. monitoraggio dei contratti di servizio, anche al fine di evitare quel sovradimensionamento degli importi che, talora, si rivela segnale di perdite occulte - 2. Coordinamento con il divieto di «soccorso finanziario» delle società in perdita ex art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 (ex art. 6, co. 19, d.l. n. 78/2010) - 3. valutazione della futura redditività della società.

Allo stato attuale il parere di regolarità contabile è favorevole con mero riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo del servizio proposto di cui € 92.000,00 sull'esercizio 2018, € 322.800,00 sull'esercizio 2019, € 414.800,00 sull'esercizio 2020, alla codifica 14.02.1.03 cap. 1 "servizi connessi all'organizzazione di manifestazioni"

Cento, 24/12/2018

Firma
Il Dirigente del Servizio Finanziario
FRAPICINI DENISE / INFOCERT SPA

La presente è conforme, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all'art.23, comma 2 bis del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, li

Il Pubblico Ufficiale